



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 6.2.3/2019

Roma

Alla c.a.

E.p.c. a

Ministero della Cultura

Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero della Transizione ecologica

**Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo**
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Ministero della Transizione ecologica

**Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA/VAS**
ctva@pec.minambiente.it

Regione Lazio

**Direzione regionale per le politiche abitative e
la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica**
Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS
territorio@regione.lazio.legalmail.it

Ministero della Cultura

Ufficio legislativo
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio II
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per l'area metropolitana di Roma
e la Provincia di Rieti
mbac-sabap-met-rm@mailcert.beniculturali.it

Parco Archeologico di Ostia Antica
mbac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: [ID_VIP: 5594] “Progetto di completamento di Fiumicino Sud – Aeroporto Leonardo da Vinci (RM)”.

Istanza di proroga dei termini di validità del Decreto VIA n.236/2013 modificato con DM n.304/2014, ai sensi dell'art.25 co.5 del D.Lgs.n.152/2006.

Proponente: ENAC.

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato in G.U.R.I. n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

30.06.2021



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n.45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo*”;

VISTO l’art. 4, co. 3 del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato alla Corte dei Conti il 19.12.2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della Legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 co.327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 238 del 1 dicembre 2017 recante “*Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell’articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.*”;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14/08/2018, n. 188), relativo al trasferimento delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, di conseguenza, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha riassunto la denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n.104 , recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*” pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale n. 222 del 21.09.2019, entrato in vigore il 22 settembre 2019, con cui si è proceduto al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

30.06.2021



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n.169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n.16 del 21.01.2019, entrato in vigore il 05.02.2020;

CONSIDERATO che ai sensi della *lett. m)* del comma 2, dell’art.16 del citato DPCM, questa Direzione Generale “*istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro*”;

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal sopra richiamato D.L. n.22 del 1 marzo 2021 all’art.2, co.1, punto 13 la denominazione del “*Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo*” viene modificata in “*Ministero della cultura*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.08.2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 2971, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio all’Arch. Federica Galloni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104, “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*” (17G00117) (GURI Serie Generale n.156, del 06.07.2017);

VISTO il Decreto interministeriale del 24.12.2015 sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”;

VISTO che l’ex Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.*” (Rev.4 del 03.12.2013);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “*Specifiche Tecniche*”, oggetto anche della Circolare n.5 del 15.01.2014 dell’ex Direzione Generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all’indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione “*Paesaggio*”, paragrafo “*Circolari e pareri*”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19.03.2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione Generale Belle arti e paesaggio n.3/2016 del 12.01.2016, “*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di*

30.06.2021



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”.

VISTO il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche PTPR adottato) adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98, pubblicato sul BUR n. 14 del 14 febbraio 2008;

CONSIDERATO inoltre, che con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n. 5 del 02.08.2019 è stato approvato il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche *PTPR approvato*) e vigente dalla data di pubblicazione dello stesso sul BUR n.13 del 13 febbraio 2020;

CONSIDERATO che pertanto, questo Ministero a seguito della pubblicazione della sopra richiamata Deliberazione del Consiglio regionale n. 5/2019, ha formulato richiesta di impugnativa al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha promosso un ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, notificato il 10-20 aprile 2020, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2020;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.98896 del 13.10.2020** l'Ente nazionale per l'aeronautica civile (di seguito ENAC) con riferimento al “Progetto di completamento di Fiumicino Sud – Aeroporto Leonardo da Vinci (RM)” ha presentato istanza di proroga di 5 anni, a far data dal 09.11.2020, dei termini di validità del DM n.236 del 08/08/2013, pubblicato sulla GURI del 08/11/2013 modificato dal D.M. 304/2014 “*al fine di consentire il completamento degli interventi di sviluppo per la quota parte ad oggi non ancora realizzata.*”;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.93511 del 13.11.2020** la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito *DG CreSS*) dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito anche *MiTE*), ha comunicato la procedibilità dell'istanza, evidenziando che il proponente ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- Proroga DECVIA Fiumicino Sud_rev post R-01- RELAZIONE;
- T01_Stato dei luoghi da foto aerea;
- T02_INTERVENTI PROROGA_REV06;
- T03_Carta dei vincoli Beni Paesaggistici;
- T04_Carta dei vincoli Beni Culturali;
- T05 - Carta delle aree naturali tutelate;
- T06_Carta uso del suolo

CONSIDERATO che con Sentenza n.240/2020 pubblicata sulla GURI **n.48 del 17.11.2020** la Corte Costituzionale ha accolto il richiamato ricorso annullando oltre alla DCR n.5/2019 tutti gli “atti attuativi e

30.06.2021



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



conseguenziali”, individuando nell’art. 21 della L.R. n.24/1998 la disciplina transitoria di salvaguardia;

CONSIDERATO che con le note dell’Ufficio Legislativo del MiBACT, prot.n. 31600 del 02.12.2020, e della Regione Lazio, prot.n.1056599 del 03.12.2020, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, è stata fornita un’interpretazione costituzionalmente orientata della richiamata Sentenza finalizzata a meglio definire la disciplina paesaggistica di salvaguardia anche con riferimento agli aspetti non espressamente disciplinati dall’art.21 della L.R.n.24/1998;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.34364 del 24.11.2020** questa Direzione Generale ha trasmesso la succitata nota della Direzione Generale CreSS, insieme alla documentazione inviata dal proponente agli Uffici competenti per l’istruttoria tecnico-amministrativa, chiedendo *“di segnalare ogni informazione riferita alla situazione vincolistica e alla previsione degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi, al fine di stabilire se, alla luce della documentazione fornita, si possano ritenere confermate le valutazioni (contenute nei pareri di questo Ministero) espresse nel corso della precedente procedura di VIA e nelle prescrizioni poi formalizzate nel DECVIA n.236/2013, che contestualmente di allega (ALL.3), e se vi siano, quindi, le condizioni per la concessione della proroga richiesta.”*;

CONSIDERATO che tra gli Uffici competenti è stato inserito anche il Parco archeologico di Ostia antica (di seguito *Parco*), in considerazione della significativa contiguità dell’area di intervento con le aree archeologiche di diretta competenza del medesimo, con particolare riferimento ai Porti di Claudio e Traiano;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.108009 del 22.12.2020** della Direzione Generale CRESS è stato trasmesso il **parere n.137 del 11.12.2020** (prot.n.4256 del 16.12.2020) della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-Vas (di seguito *CTVIA*) relativo all’intervento in oggetto, sollecitando al contempo questo Ministero ad esprimere il proprio parere relativamente all’intervento in argomento;

CONSIDERATO che nel citato parere n.137/2020 la CTVIA, ha dato parere favorevole alla proroga di 5 (cinque) anni del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale richiesto, a condizione che il Proponente garantisca il monitoraggio durante la realizzazione dei lavori, relazionando *“sulla permanenza dei presupposti posti alla base degli atti istruttori rispetto alle attuali condizioni di contesto ambientale, territoriale e pianificatorio, rappresentate da ciascun tema centrale, a seguito di variazione degli stessi atti istruttori qualora significativa ai fini dell’espressione del giudizio di compatibilità ambientale”*;

CONSIDERATO che con nota **prot.110 del 04.02.2021** la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti (di seguito Soprintendenza competente) ha trasmesso il parere che di seguito si riporta:

“per quanto di competenza dell’Area Funzionale Paesaggio:

- *esaminata la documentazione trasmessa ed analizzati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti;*
- *tenuto conto delle valutazioni effettuate nell’ambito della procedura di VIA conclusa con DM n. 236/2013, modificato con DM n. 304/2014;*
- *considerato che la richiesta di proroga riguarda le opere inerenti il Progetto di completamento non ancora attuate (Tav_02), questo Ufficio evidenzia la necessità di un riepilogo illustrativo di quanto ad oggi effettivamente realizzato nell’ambito della procedura di VIA conclusa con DM n. 236/2013,*

30.06.2021



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

modificato con DM n. 304/2014. Tale riepilogo dovrà evidenziare, altresì, le modifiche e gli adeguamenti progettuali introdotti nel passaggio alla fase esecutiva dei singoli interventi, quali volumi edificati, aree di sosta a raso, parcheggi multipiano, mobilità, progetto del verde, ecc., al fine di consentire una lettura esaustiva dello stato attuale sulla quale basare le successive valutazioni di competenza;

- considerata, per quanto concerne la situazione vincolistica insistente nell'area di intervento, la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 240/20, pubblicata in G.U. n. 47 del 18/11/20, di annullamento della deliberazione 2 agosto 2019, n. 5 (Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR) e considerata la nota della Regione Lazio prot. 1056599 del 03.12.20 "Sentenza della Corte Costituzionale 17 novembre 2020, n. 240 - Annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 recante "Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)". Direttiva in merito alla disciplina paesaggistica da applicare", si ritiene necessaria una verifica di conformità agli strumenti paesaggistici così come identificati nella direttiva sopra citata;
- considerata la necessità, relativamente al completamento delle opere non ancora realizzate, di approfondimenti progettuali concernenti adeguate opere di mitigazione e compensazione (interruzione delle lunghe sequenze di posti auto a raso con piantumazioni; edificazione di volumi compensata da aree verdi inedificate; fasce vegetazionali di mitigazione in corrispondenza delle viabilità esterna e al confine con beni tutelati, ecc.), nonché di un attento studio dell'inserimento del People Mover, dal punto di vista funzionale, architettonico e paesaggistico, nel contesto circostante, così come evidenziato nella nota ns. prot. 21348-P del 24/09/2020 relativa al Progetto interventi E, Edificio uffici per servizi aeroportuali - Business District.

per quanto riguarda le competenze dell'Area Funzionale Patrimonio Architettonico:

- nelle aree interessate dagli interventi di completamento non si rilevano interferenze con immobili o beni culturali soggetti al D.Lgs. 42/2004 Parte II.

per quanto riguarda le competenze dell'Area Funzionale Archeologia:

- nell'area insiste un vincolo ex artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. per la presenza del Porto di Traiano e delle sue infrastrutture. Le opere realizzate sono state precedute, in ottemperanza delle prescrizioni a suo tempo impartite dalla DGPBAAC n. 6362 del 12.03.2013, da sondaggi archeologici preventivi, che hanno dato esito negativo. Tale prescrizione si considera valida per ogni ulteriore intervento previsto.

Fermo restando quanto sopra premesso e considerato, questa Soprintendenza **non rileva motivi ostativi alla concessione della proroga richiesta, finalizzata alla conclusione degli interventi non ancora realizzati, tuttavia si riserva, nell'ambito delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni impartite dal citato DM n. 236/2013 e/o dell'analisi di eventuali adeguamenti progettuali, di esprimere specifiche valutazioni e indicare ulteriori prescrizioni.**”;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.323 del 29.01.2021** il Parco archeologico di Ostia Antica ha trasmesso il parere che di seguito si riporta:

“TRASMISSIONE ISTRUTTORIA.

In merito alla richiesta di proroga al procedimento di VIA sul progetto di completamento Sud dell'aeroporto di Fiumicino, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 25 co. 5, avendo codesta DG-ABAP, con nota prot. n. 34364 del 24.11.2020 (in atti con prot. n. 04628 del 27.11.2020), invitato questo Ufficio a trasmettere opportune valutazioni, in considerazione dell'adiacenza delle opere con le aree tutelate di questo Parco, si trasmette quanto di seguito.

Interesse culturale dell'area d'intervento e dell'area limitrofa. Vincoli.

Si rileva, quale premessa, che l'area del Parco Archeologico a confine con l'intervento in esame - attraverso la separazione dell'infrastruttura autostradale e ferroviaria di collegamento dell'aeroporto con la Capitale - è di particolare interesse culturale, sancito da provvedimenti di vincolo di natura

30.06.2021



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

archeologica e paesaggistica. Si tratta infatti dell'area che conserva i resti dei Porti imperiali di Claudio e Traiano, dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/1939, oggi D. Lgs. 42/04, art. 136, lett. c) e d), con D.M. 12.03.1959: Villa Torlonia e adiacente Lago Traiano.

L'area, così come parte del sito d'intervento, è inoltre oggetto di dichiarazioni d'interesse culturale ai sensi della L. 1089/1939 (oggi D. Lgs. 42/04, art. 10) che riconoscono l'importanza unica dei beni archeologici conservati afferenti ai Porti di Claudio e Traiano (DM 23.05.1957 e DM 24.05.1957) e all'Ingresso e molo settentrionale del Porto di Claudio (DM 27.09.2006). L'area del Parco a confine con il sito d'intervento è inoltre vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/04, art. 142, co. 1, lett. b) e lett. i), in riferimento al lago di Traiano e relativa fascia di rispetto; lett. c), inerente al canale della bonifica e relativa fascia di rispetto, che interessa anche il sito stesso d'intervento; lett. m), inerente ai Porti imperiali, che interessa anche il sito d'intervento.

L'area dei Porti Imperiali è poi riconosciuta tra i Parchi, Giardini e Ville Storiche ai sensi della L.R. 24/98, art. 15. Sotto l'aspetto naturalistico, grazie alla zona umida costituita dal Lago di Traiano, il sito fa parte della Rete Natura 2000 quale Zona a Conservazione Speciale (Siti d'Interesse Comunitario - SIC 099) e Zona a Protezione Speciale (Conservazione uccelli selvatici - ZPS 009).

La particolare densità di beni culturali e ambientali presso il litorale romano e la foce del Tevere è stata rimarcata anche dalla creazione nel 1996 della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/04, art. 142, lett. f). Il mosaico di ambienti naturali del litorale e in particolare le zone ZPS come il Lago di Traiano sono poi inclusi nella Important Bird Area (IBA) n. 117 - Litorale Romano, di importanza strategica per l'avifauna (curata in Italia da Lipu in ambito Bird Life International).

Descrizione delle opere

La richiesta di proroga in esame è corredata da una Relazione e da 6 tavole grafiche.

Si osserva preliminarmente che benché la Tav. 02 rappresenti le opere del progetto ancora da eseguire e quindi oggetto specifico della richiesta, manca un elaborato che mostri quali opere, rispetto alla procedura VIA di cui al Decreto di compatibilità ambientale n. 236/2013, sia stata già realizzata, in modo da avere un quadro sintetico del progredire dei lavori e delle opere di mitigazione o compensazione prescritte nel decreto stesso.

Si aggiunga che gli interventi citati nella Relazione sono talvolta di non immediata individuazione nel grafico della Tav. 02, dove sono talvolta indicati con lettere e talvolta con numeri, i quali si riferiscono alla legenda, che a sua volta rimanda a interventi diversamente numerati o contraddistinti da lettere.

La Relazione ci informa poi che sono in corso procedure di verifica ambientale su due specifici interventi. Riguardo all'edificio G, in particolare, a differenza della Relazione a pag. 19, la Tav. 02 indica che è in corso la procedura di ottemperanza, che in effetti risulta a questi Uffici sia stata effettuata nei mesi scorsi (richiesta di Parere prot. DG ABAP 06128 del 17.02.2020; parere PA-OANT prot. 04454 del 16.11.2020). In tale procedura, questo Ufficio ha avuto modo di rilevare che il progetto per l'intervento G è cambiato rispetto al progetto originario esaminato nel 2013.

In conclusione delle considerazioni di cui sopra, si ritiene che la procedura ora in esame potrebbe costituire l'occasione per ricapitolare sinteticamente le opere realizzate a quelle ancora da realizzare, oltre a chiarire le eventuali modifiche ai progetti che nel corso dei sette anni trascorsi dal Decreto potrebbero essersi ritenute opportune o necessarie.

La Relazione cita inoltre l'importanza data dai progetti d'intervento agli aspetti percettivi e al verde (pp. 26-27), ma non specifica in quale modo concreto tali aspetti siano stati curati. Questo Ufficio ha avuto occasione di rilevare come l'intervento G, adiacente al limitare dell'area tutelata dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano, comporti l'eliminazione di una macchia di alberature d'alto fusto, tra cui esemplari di 'pinus pinea', che costituisce ad oggi una fondamentale fascia di mitigazione rispetto alle vaste aree di parcheggi sia di veicoli sia di aeromobili, esistenti e in programma, con il conseguente impatto acustico e sulla qualità dell'aria che si creerebbe per le zone più prossime.

30.06.2021



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

A

Analisi dello scenario di base. Evoluzione rispetto al 2013.

Rispetto all'analisi dell'evoluzione del contesto, nella Relazione si esaminano piani e vincoli, osservando che non vi sono modifiche rilevanti ai fini delle presenti valutazioni.

Malgrado l'esame sia effettuato sulla base della versione del PTPR approvata unilateralmente dalla Regione Lazio (Delibera n. 5 del 02.08.2019) e oggi superata, in quanto l'approvazione è stata annullata con Sentenza n. 240/2020 della Corte Costituzionale, è importante segnalare come nella Relazione non sia stata rilevata la mancanza del vincolo provvedimentale paesaggistico relativo alla laguna e pineta di Coccia di Morto (PTPR, Tav. 13-28, vincolo ab058 065 ai sensi dell'art. 136, co. 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 42/04, segnalato anche dalla Soprintendenza nella nota prot. SABAP-MET n. 5332 del 02.03.2020 di osservazioni al PTPR approvato; vincolo peraltro mancante già nella Tav. B-28 allegata alla Proposta di Delibera Consiliare della Regione Lazio n. 160/2016 che non ebbe poi seguito).

Si coglie l'occasione per segnalare la mancanza, nella Tav. B del PTPR adottato (così come nella versione annullata) del vincolo ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 42/04 denominato Ingresso e molo settentrionale del Porto di Claudio (DM 27.09.2006), mancanza già segnalata alla DG ABAP in occasione delle recenti valutazioni sul PTPR con nota prot. PA-OANT n. 04023 del 14.10.2020. L'area vincolata si trova in adiacenza all'aeroporto ma comunque fuori dal suo sedime, tra viale Coccia di Morto e via dei Mitili.

La Relazione rileva infine l'importante riduzione della Riserva NSLR nella totalità dell'area compresa tra la pista 3 e l'autostrada Roma - Civitavecchia, riduzione avvenuta nel complesso della revisione del territorio della Riserva attuata con DM 24.10.2013. D'altra parte nella Relazione non si evidenzia che la Riserva è stata ampliata proprio a ridosso del confine meridionale dell'Aeroporto interessato dal progetto in esame: l'ampliamento consiste nell'inclusione di una fascia di territorio, classificata come Unità di gestione VII. 1 - Bonifica di Maccarese, Area di tipo I, tra la via Portuense e la Ferrovia Roma - Fiumicino, a est dei Porti Imperiali.

Malgrado tra le aree vincolate sopra citate solo il vincolo archeologico sia interno al perimetro di competenza di questo Istituto, si ritiene che il depauperamento o la perdita di parti di territorio tanto prossime ai beni tutelati del Parco incida anche su di essi, per le relazioni storiche e ambientali che si sono instaurate nel corso dei secoli passati secondo fenomeni di cui il Parco è chiamato a conservare e tutelare le tracce.

Riguardo alla riduzione della Riserva Naturale sopra descritta, essa viene richiamata poiché si reputa che dovrebbe essere valutata non solo nell'elencazione delle modifiche alla situazione dei vincoli, ma anche nella fase di esame dei temi centrali inerenti alla qualità dell'aria, al clima acustico o all'assetto idraulico. Per questi agenti fisici, infatti, l'assunto della Relazione è in genere che le condizioni al contorno rispetto al 2013 siano rimaste immutate o siano talvolta migliorate, come si dimostra per la qualità dell'aria misurata dalle centraline di ARPA Lazio nell'intorno dell'aeroporto (Relazione, p. 48 ss.). Anche riguardo alla struttura insediativa, nella Relazione (p. 88 ss.) si fa riferimento a stati di fatto, registrati dalla Carta dell'Uso del Suolo, nel confronto tra gli anni 2012 e 2018, individuando nuovi insediamenti che si sono formati nell'area dove è stata eliminata la Riserva.

Tuttavia l'analisi dovrebbe tenere conto che in tale area il PTPR approvato (che per quanto annullato può dare conto degli esiti delle Osservazioni comunali di modifica ai PTP) prevede Paesaggio Agrario di Continuità, una zonizzazione che permette la nuova edificazione, con destinazioni che vanno dal residenziale al commerciale all'industriale, per arrivare alle discariche e agli impianti per la produzione di energia areali, oltre alle infrastrutture, compresi aeroporti e nodi di scambio. È legittimo attendersi che una tale modifica della zonizzazione paesaggistica trasformerà in modo sostanziale l'ampia area adiacente all'aeroporto in precedenza destinata ad uso agricolo. Pertanto, l'esame degli agenti fisici nelle condizioni al contorno dovrebbe tenere conto non solo degli stati di fatto, ma dell'impatto cumulativo delle trasformazioni sul territorio attese in base alle variazioni della pianificazione rispetto a quanto previsto nel 2013.

30.06.2021



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Agenti fisici e monitoraggio ambientale

I monitoraggi dovrebbero prevedere rilevamenti della qualità dell'aria e del rumore al confine tra le aree di intervento e il sito di interesse culturale e ambientale dei Porti Imperiali, in quanto area sensibile ed esposta, come previsto nelle Linee Guida predisposte dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA 28/2020; ad es. p. 24, p. 26). Si nota peraltro che nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) 2011 la documentazione prevedeva centraline di rilevamento, sia del rumore sia della qualità dell'aria, in corrispondenza del Lago Traiano, anche se non al confine con l'aeroporto, perlomeno sul versante meridionale, presso la via Portuense (Tavv. ATM.01 e RUM.0 1) e che tali centraline non fanno più parte del monitoraggio in esame (nel quale peraltro non è sempre di immediata individuazione la posizione delle centraline considerate). Nella più corretta posizione tra la fonte degli agenti potenzialmente inquinanti e l'area tutelata, le stazioni di misura terrebbero tra l'altro conto dell'effetto cumulativo prodotto dal traffico dell'autostrada e della ferrovia Roma - Fiumicino. Si rileva poi che la classificazione acustica del territorio in esame a cui fa riferimento la Relazione (come anche la Tav. RUM.01 prodotta nel SIA 2011) classifica buona parte della SIC-ZPS del Lago di Traiano - proprio la più prossima alle strutture aeroportuali - quale zona "ad uso prevalentemente residenziale" invece che come area protetta, con conseguenti valori limite del rumore tollerabile più alti.

Si deve inoltre ricordare che le opere previste dal progetto di completamento Fiumicino Sud nei settori dove l'aeroporto confina con il sito dei Porti Imperiali, comprendono la realizzazione di piazzali adibiti alla sosta degli aeromobili, piazzale prova motori, ampie superfici di parcheggi a raso per autoveicoli, tutte opere ritenute tra i principali fattori di cui prevedere la caratterizzazione acustica (Linee Guida SNPA 28/2020, p. 35).

Sempre con riferimento agli agenti fisici poi, si reputa che debba essere attentamente controllato anche l'impatto dell'illuminazione notturna, che nel caso dei parcheggi a raso può essere molto importante, e che perciò ne debba essere sviluppato il progetto delle misure di controllo e di mitigazione. Si richiama anche l'attenzione sull'inquinamento ottico, che può avere particolare incidenza nel caso in esame, vista la vicinanza della zona ZPS di protezione speciale dell'avifauna.

Si segnala poi che i beni di questo Parco saranno interessati anche se non direttamente dalla realizzazione del tratto più meridionale del People Mover e dello svincolo sull'autostrada Roma-Fiumicino in corrispondenza del settore Cargo dell'aeroporto, interventi per i quali non appaiono definiti progetti specifici, ma che produrranno effetti cumulativi sempre nella fascia di confine tra l'aeroporto e l'area tutelata dei Porti Imperiali.

*Tenuto conto che il Lago di Traiano su cui si incentra l'Area Archeologica dei Porti Imperiali è un SIC_ZPS, sito "importante per lo svernamento e la sosta di alcune specie ornitiche di interesse" (Site IT6030026, scheda dalla banca dati Ministero dell'Ambiente, dicembre 2020), questo Parco ha riservato attenzione all'esame del fenomeno di bird strike. Secondo la Relazione (p. 82 ss.) "non si rilevano variazioni delle condizioni di riferimento rispetto a quelle alle quali sono state formulate le valutazioni del decreto di VIA" in quanto i numeri di eventi registrati negli anni dal 2010 al 2019, per le specie maggiormente coinvolte, presentano trend decisamente discendenti. Si rileva tuttavia che questo dato, considerato senza incrociarlo con rilevamenti dell'avifauna effettivamente presente sul territorio, da effettuarsi in periodi ecologicamente significativi, potrebbe indurre conclusioni positive non corrispondenti alla realtà della situazione. Del resto, la prescrizione **A14.b** del Decreto 236/2013 prevede che il monitoraggio del bird strike sia corredato da "studi ornitologici specifici e aggiornati al fine di caratterizzare il popolamento avifaunistico presente nell'intorno aeroportuale". Si ribadisce quindi questa necessità per il sito ZPS del Lago di Traiano, al fine di determinare con la necessaria precisione l'impatto degli agenti fisici sull'area protetta, come indicato nelle Linee Guida SNPA 28/2020 (p. 47 Ss.) a proposito della valutazione di incidenza ambientale.*

30.06.2021



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Mitigazione e compensazione

Nella Relazione che accompagna la richiesta di proroga non si fa cenno allo stato di progresso della realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione, né le stesse sono indicate in modo puntuale o generico sulla TAV.02. Eppure numerose prescrizioni contenute nel Decreto 236/2013 date dalla Commissione Tecnica VIA e dal Mibact sono incentrate su tale argomento: la prescrizione A 13 introduce il tema di un Parco ambientale a fruizione pubblica che coinvolge il Museo delle Navi curato da questo Parco Archeologico; le prescrizioni B9, B10, B11 richiamano la tutela della Pineta di Coccia di Morto, richiedono approfondimenti progettuali in merito al Parco ambientale e indicano che siano "approfondite e ampliate le opere di mitigazione dell'intervento".

Si sottolinea poi l'importanza che le opere di mitigazione e compensazione tengano conto della stima di emissione di gas effetto serra dovuta al cambiamento della copertura di vaste aree di suolo, per la creazione dei piazzali e degli edifici, considerato che tale azione influisce direttamente sulla capacità di stoccaggio del carbonio, e la diminuzione di tale capacità ha effetti sui cambiamenti climatici.

Si ritiene che le opere debbano essere mitigate e compensate con importanti fasce di alberature che costituiscano una schermatura contro gli elementi inquinanti con particolare riguardo alle aree tutelate, come già rilevato nel recente esame della verifica di ottemperanza per la realizzazione dell'edificio G (nota PAOANT prot. n. 4454 del 16.11.2020) e che costituiscano la compensazione per il consumo di suolo previsto.

Sulla mitigazione nella zona meridionale dei confini dell'aeroporto si insiste quindi, sottolineando che debba esserne definita la puntuale localizzazione e la tempistica di attuazione. È infatti necessario, per garantirne l'efficacia, che le misure siano attuate secondo una relazione dettagliata con la stessa realizzazione del progetto, o meglio ancora in precedenza, in modo da essere efficienti già durante le fasi di cantiere delle opere.

Aspetti archeologici

Dal punto di vista archeologico, non si avanzano osservazioni specifiche riguardo alla tutela diretta delle aree interessate dalle opere in questione, rinviando ai pareri espressi dal competente Istituto, ad eccezione di eventuali interventi previsti nell'area del Museo delle Navi.

Conclusioni

In conclusione si ritiene di avere individuato importanti criticità nell'esame della Relazione allegata alla richiesta di proroga, inerenti soprattutto al monitoraggio degli agenti fisici e alla mancanza di un programma dettagliato delle misure di mitigazione e compensazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e integrazioni alle presenti valutazioni."

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio regionale **n.5 del 21.04.2021** è stato approvato il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche PTPR/2021) e, che il medesimo dopo la sottoscrizione dell'accordo tra Ministero e Regione del 27.05.2021, è divenuto vigente dalla data di pubblicazione sul **BUR n.56 del 10 giugno 2021**;

CONSIDERATO che, in considerazione della vigenza del PTPR/2021, stante gli obiettivi del procedimento di proroga, con nota **prot.n.20528 del 15.06.2021** questa Direzione Generale ha chiesto agli istituti coinvolti di rivalutare il parere già espresso e di confermarne o ampliarne i contenuti;

CONSIDERATO che, pertanto con nota **prot.n.2480 del 25.06.2021** il Parco, ha confermato il contenuto dell'istruttoria trasmessa con la citata nota 323/2021;

CONSIDERATO che, inoltre, con nota **prot.n.8431 del 30.06.2021**, la Soprintendenza competente ha confermato *"integralmente il parere istruttorio espresso con nota ns. prot. n. 110-P del 04.02.2021, non avendo riscontrato elementi di criticità rispetto alla nuova disciplina del P.T.P.R. di cui alla D.C.R. n. 5 del 21.04.2021."*;

30.06.2021



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



CONSIDERATO che, con nota **prot.n. 22270 del 01.07.2021**, il Servizio II “Scavi e tutela archeologica” di questa Direzione generale ha trasmesso il proprio contributo istruttorio che di seguito si riporta:

“Per quanto di stretta competenza, questo Servizio ritiene di condividere il parere della Soprintendenza competente per le motivazioni di seguito esposte.

Per quanto attiene il profilo archeologico, infatti, la Soprintendenza ha rilevato che “nell’area insiste un vincolo ex artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. per la presenza del Porto di Traiano e delle sue infrastrutture. Le opere realizzate sono state precedute, in ottemperanza delle prescrizioni a suo tempo impartite dalla DGPBAAC n. 6362 del 12.03.2013, da sondaggi archeologici preventivi, che hanno dato esito negativo. Tale prescrizione si considera valida per ogni ulteriore intervento previsto”, non riscontrando in generale elementi di criticità rispetto alla nuova disciplina del P.T.P.R. di cui alla D.C.R. n. 5 del 21.04.2021.

Dal canto suo, il Parco non ha avanzato osservazioni specifiche “rinviando ai pareri espressi dal competente Istituto, ad eccezione di eventuali interventi previsti nell’area del Museo delle Navi”.

A seguito della summenzionata comunicazione prot. 20528 del 15.06.2021 di codesto Servizio, tanto la Soprintendenza con nota prot. 8431 del 30.06.2021, quanto il Parco con nota prot. 2480 del 25.06.2021 hanno confermato i pareri endoprocedimentali già resi.

Questo Servizio, pertanto, non rileva motivi ostativi alla concessione della proroga richiesta, finalizzata alla conclusione degli interventi non ancora realizzati.

Si porta altresì all’attenzione che qualsiasi futura modifica progettuale al di fuori dell’area già sottoposta alle indagini di archeologia preventiva, che comporti interferenze con il sottosuolo e anche nel caso quindi di interventi generalmente considerati meno impattanti come la creazione di nuovi sottoservizi, dovrà essere sottoposta alla valutazione di questo Servizio e della Soprintendenza competente per l’espressione delle necessarie prescrizioni.”;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra esplicitato nei pareri degli Uffici competenti, la progressiva ridefinizione del progetto dell’aeroporto nel corso dei successivi stralci attuativi del medesimo presentati in ottemperanza ai due Ministeri competenti, al fine di una progettazione più dettagliata e competitiva, di fatto produce delle modifiche puntuali al quadro generale degli interventi assentiti con il DECVIA 2013.

RITENUTO inoltre, che al fine di una corretta comprensione dell’incidenza di queste modifiche progettuali in termini di rilevanza sugli impatti complessivi e definitivi inizialmente valutati, ancorché di una valutazione adeguata della loro rispondenza al DECVIA 2013 in sede di ottemperanza, la richiesta di proroga possa essere considerata accoglibile, come evidenziato nei sopra riportati pareri nel rispetto di alcune ulteriori condizioni;

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto; visti i pareri endoprocedimentali rilasciati dalla competente Soprintendenza e dal Parco; visto il contributo istruttorio rilasciato dal Servizio II scavi e tutela archeologica di questa Direzione generale con prot.n. 22270 del 01.07.2021,

Questa DIREZIONE GENERALE

nel confermare le valutazioni già espresse in merito al progetto in questione nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale conclusasi con il Decreto Ministeriale VIA n.203/2015, esprime per quanto di competenza **parere tecnico istruttorio favorevole** alla richiesta dell’ENAC di una proroga per un periodo di ulteriori 5 anni, a far data dal 09.11.2020, dei termini di validità del DM n.236 del 08/08/2013, pubblicato sulla GURI del 08/11/2013 e modificato dal D.M. 304/2014, “*per consentire il completamento degli interventi di sviluppo per la quota parte ad oggi non ancora realizzata.*” relativamente al **“Progetto di completamento di Fiumicino Sud – Aeroporto Leonardo da Vinci**

30.06.2021



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864


PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



(RM)” nel rispetto delle prescrizioni richiamate nella Sezione B del citato DM 236/2013 di diretta responsabilità di questo Ministero e in quelle della Sezione A in cui questo Ministero risulta comunque coinvolto, e **inoltre nel rispetto delle condizioni di seguito elencate**, indicate con riferimento agli aspetti di specifica competenza, con riferimento a tutti gli interventi ancora da realizzare:

1. Sulla scorta della Tav.02 dovrà essere fornito un quadro di sintesi delle opere già realizzate e di quelle ancora da realizzare, chiarendo se sono rimaste confermate le quote di standard, volumetriche e destinazioni d’uso assentite con il DECVIA 2013, ovvero se sono state introdotte delle modifiche, e come esse incidono sul bilancio complessivo. Il citato quadro di sintesi, correlato della previsione di cronoprogramma complessivo e parziale, opportunamente aggiornato dovrà essere inserito tra i documenti obbligatori delle verifiche di ottemperanza;
2. Deve essere fornito un progetto delle misure di controllo e di mitigazione relativamente al controllo dell’impatto dell’illuminazione notturna, con particolare riguardo alle aree di parcheggi a raso;
3. Devono essere forniti specifici progetti con riferimento agli interventi previsti in adiacenza alle aree di margine al confine con i beni tutelati, con particolare riguardo alla fascia di confine tra l’aeroporto e l’area tutelata dei Porti Imperiali;
4. Con riferimento alla prescrizione A 13 che introduce il tema di un Parco ambientale a fruizione pubblica che coinvolge il Museo delle Navi curato dal Parco Archeologico, ed alle prescrizioni B9, B10, B11 che richiamano la tutela della Pineta di Coccia di Morto, è necessario che, in merito al Parco ambientale, vengano elaborati approfondimenti progettuali assicurando che, come già richiesto, vengano in particolare "approfondite e ampliate le opere di mitigazione dell’intervento”;
5. Deve essere fornito un progetto delle mitigazioni e compensazioni complessivo entro il quale possano essere valutati gli elementi di variante introdotti dai possibili approfondimenti progettuali presentati in sede di ottemperanza, riguardo ai quali si evidenziano i rilevanti impatti prodotti dalla modifica della “copertura” di vaste aree di suolo, per la creazione dei piazzali (parcheggi, sosta, ecc.), degli edifici e delle strade;
6. Relativamente agli aspetti archeologici, eventuali varianti di progetto che, al di fuori dell’area già sottoposta alle indagini di archeologia preventiva, possano comportare interferenze con il sottosuolo e anche nel caso quindi di interventi generalmente considerati meno impattanti come la creazione di nuovi sottoservizi, dovrà essere sottoposta alla valutazione preventiva di questo Ministero.

IL FUNZIONARIO ARCHITETTO
Arch. Cons. Manuela Maria Praticò



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni



30.06.2021



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4864

PEO: e-mail: dg-abap.servizio5@beniculturali.it PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it